

3001

## Polizza INCENDIO

"PARTE B"

1 003 00000 00134354772

AGENZIA <b>REGGIO EMILIA GRANDI CLIE</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>134354772</b>	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/2550	100	44	164645121		3001	902	2018		1	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/12/2018		31/12/2022		31/12/2019		1		ANNUALE		27/12/2018	
CONVENZIONE			COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						91255			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
ASP MAGIERA ANSALONI - VIA CARL MARX, 10 - 42010 RIO SALICETO RE										01327630354	

### PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
2.409,31	361,40	2.770,71	616,49	3.387,20	RE
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
2.409,34	361,40	2.770,74	616,49	3.387,23	

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE PATTuite
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

### RIEPILOGO DELLE PARTITE ASSICURATE/SOMME ASSICURATE (AD USO AMMINISTRATIVO)

	CODICE	TASSO x	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. FABBRICATO	10	0,11	4.100.000,00	466,62
2. CONTENUTO MERCI/MACCH/ATTR/ARR	50	0,64	80.000,00	51,22
3. RICORSO TERZI	410	0,11	500.000,00	55,48
4. INTERRUZIONE D'ESERC. A PERC.	405	2,13	50.000,00	106,70
5. spese demolizione e sgombero	413	0,85	100.000,00	85,36
6. ALLUVIONE/INONDAZIONE/ALLAGAM.	222	0,14	4.280.000,00	608,87
7. TERREMOTO	220	0,24	4.280.000,00	1.035,09
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>* 2.409,34</b>

### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

**Il presente contratto:**

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti.

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il **Contraente** dichiara che:

- a) le cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero, negli ultimi 5 anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il **Contraente** si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 27/12/2018

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

31/12/2018

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

**Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 - Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00  
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00910570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

3001

1 003 00000 00134354772

**Allegato a polizza  
INCENDIO**

NUMERO POLIZZA	1/2550/44/164645121		
AGENZIA	REGGIO EMILIA GRANDI CLIE	CODICE SUBAGENZIA	100

**Contraente/Assicurato** ASP MAGIERA ANSALONI  
**Domicilio** VIA CARL MARX, 10 - 42010 RIO SALICETO - RE  
**Codice Fiscale** 01327630354

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

Vale il capitolato allegato integrato dalle seguenti osservazioni:

**Art. 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale****Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro** sostituire con il seguente:

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 3.37 Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche** modificare gli ultimi due capoversi con quanto segue:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati, con il limite complessivamente per anno assicurativo di € 1.000.000,00.

- **Art. 4.3 valore delle cose assicurate e determinazione del danno** - inserire la seguente precisazione:

**Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene assicurato, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente all'art. 1908, primo comma, del Codice Civile.**

**Art. 4.8 Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro**3) **Eventi atmosferici:** franchigia € 1.000,00 per cespite (fabbricato + relativo contenuto)10) **Terrorismo, scioperi, tumulti, ecc.:** franchigia € 1.000,0011) **Inondazioni, alluvioni, allagamenti:** franchigia € 2.500,00 per cespite (fabbricato + contenuto)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(un procuratore)



Il Contraente



# Nota Informativa

## Ramo Danni esclusa R.C.A.

### Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, **in questo modo evidenziati** e sono da leggere con particolare attenzione.

### 1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno prestate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/08/2007.

### 2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza, che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

#### 2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle Parti scegliere una legislazione diversa, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

#### 2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta

e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

### 2.3 Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale Decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio riscontro, Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna, fax n. 051.5077689. **Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**

### 3. Informazioni relative ai sinistri

**In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.**

### 4. Prescrizione

**I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b)** sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c)** informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d)** consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e)** possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.



CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALLE ASP ADERENTI, PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE PROROGA PER MASSIMO ULTERIORI 6 MESI.

LOTTO 1

CIG76440716F0

Polizza Incendio e rischi accessori

DEFINIZIONI

Definizioni comuni

**ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione.

**ATTIVITA'** Quella svolta dalle ASP aderenti per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate,

**CONTRAENTI:**

L'ASP Magiera Ansaloni come Centrale Unica di committenza e Amministrazione Aggiudicatrice;

L'ASP Città delle Persone di Reggio Emilia Amministrazione Aggiudicatrice

L'ASP Valloni Marecchia di Rimini Amministrazione Aggiudicatrice

L'ASP Don Cavalletti di Carpineti Amministrazione Aggiudicatrice

**FRANCHIGIA** L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**RISARCIMENTO/ INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**POLIZZA:** Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**PREMIO** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

**RISCHIO** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SCOPERTO** La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETA'** L'Impresa assicuratrice.



## Definizioni di settore

**FABBRICATO** Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici ed elettronici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato ad essa spettante.

**PARTITA DI POLIZZA** Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

**PATRIMONIO MOBILIARE/ CONTENUTO:** Situato per lo più all'interno, ma anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, comprende le merci, tutto il materiale di consumo quotidiano, gli oggetti personali di ospiti, operatori e visitatori e tutti i beni mobili in genere con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati;
- dei veicoli iscritti al PRA;

**UBICAZIONE DEL RISCHIO** Le sedi e/o strutture/uffici e qualsivoglia localizzazione dove sono ubicati gli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga una attività dell'Assicurato/Contraente o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato/Contraente.

**MERCI** materiale in genere per usi di assistenza e cura degli ospiti, di diagnosi e ispezione, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari. Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere. Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A., assicurati se indicati con partita a parte

### MERCI SPECIALI

- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
- carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cotone idrofilo, ovatte.

**OGGETTI D'ARTE** Mobili ed arredi antichi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, reperti archeologici, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi e incunaboli, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico o archeologico.

**VALORI** La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo al portatore, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni pasto e buoni



benzina, tessere telefoniche ed autostradali a consumo e quant'altro di assimilabile.

- Clausola broker

L'Assicurato identificato in tabella si avvale di una società di brokeraggio. L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà pertanto anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura massima dell'10 % sul Premio imponibile. Per l'ASP Don Cavalletti è nella misura massima del 6%. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

**DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI**

Il patrimonio assicurato è costituito da fabbricati ed impianti nonché dall'intero patrimonio mobiliare, comunque dislocati, sia in proprietà sia demaniali sia in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato e/o uso, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato ed inoltre il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività del Contraente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: camere attrezzate, infermerie, guardiole, servizi, uffici, abitazioni, locali mensa, locali palestra, e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, di assistenza agli anziani/disabili comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, con piani seminterrati ed interrati, aventi Strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Nel caso di immobili di proprietà altrui sui quali l'ente ha una responsabilità come conduttore, le assicurazioni sono concluse per conto di chi spetta su beni di proprietà di terzi.

La copertura assicurativa in questi casi è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia



convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### PART

PARTITE E SOMME ASSICURATE IN CASO DI INCENDIO		
Part. 1)	Fabbricati ed impianti ad essi relativi, comunque dislocati	Valori così suddivisi:  Valore complessivo di tutti gli immobili in gestione come individuati catastalmente
Part. 2)	Patrimonio mobiliare (attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento e merci, materiale di consumo, oggetti d'arte, infiammabili e merci speciali, ecc.)	Valore complessivo a primo rischio assoluto per i beni presenti in tutte le strutture
Part. 3)	Ricorso Terzi	Euro 500.000,00
Part. 4)	Automezzi in rimessa a Primo Rischio Assoluto	Euro 50.000,00
Part. 5)	Spese di demolizione e sgombero	10% del valore del danno

### Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

#### Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.



#### Art. 1.3 –Regolazione e Pagamento del premio

Il premio viene regolato in ragione del valore del patrimonio da assicurare presso ogni ente.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile e dell'art. 1 del D. Lgs 09 novembre 2012, n. 192, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e/o variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

#### Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro – esclusione –

Dopo ogni sinistro sul quale è sorta una vertenza non composta bonariamente, le Parti non possono recedere dall'assicurazione, restando solo la facoltà di disdetta annuale.

#### Art. 1.8 - Durata del contratto



L'accordo quadro ha una durata che decorre dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019 con la possibilità di proroga di mesi sei (6).

Il contratto derivato avrà una durata che decorre dalla data di stipula, all'interno del periodo di validità dell'accordo quadro, fino al 31/12/2022 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti.

Alle medesime condizioni normative ed economiche alla scadenza della polizza potrà essere prorogata da parte dell'amministrazione fino ad un massimo 6 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

Alle medesime condizioni normative ed economiche alla scadenza della polizza potrà essere rinnovata da parte dell'amministrazione fino ad un massimo 24 mesi successivi alla scadenza naturale della stessa, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione.

#### Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Si prende atto che parte degli enti assicurati usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle Imposte sui contratti di assicurazione in applicazione al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e alla Legge n. 53 del 28/02/1983 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurato evidenzierà in sede di stipulazione e/o alla scadenza di ogni annualità assicurativa la somma dei valori rientranti nell'esenzione di cui sopra.

#### Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle eventuali Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da esso stipulate per i medesimi rischi.



Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società s'impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell'annualità assicurativa, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione)

La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando il Contraente ne abbia fatto formalmente richiesta.

L'obbligo a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o e-mail e/o telegramma indirizzati alla Società.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

#### Art. 1.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.



L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### Art. 1.18 – Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

#### Art. 1.19 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il territorio nazionale e comunitario.

#### Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

### **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (non causate da ordigni esplosivi);
- autocombustione; (combustione spontanea senza fiamma)

La Società rimborsa altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali



operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

#### Art.2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d) causati da eruzioni vulcaniche e terremoto;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto negli Artt. "Ricorso terzi" e "Perdita delle pigioni".

#### Art. 2.3 – Cose assicurate a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

- A) Archivi, documenti, libri, disegni, registri, schede, supporti per elaboratori elettronici.
- B) Mobili ed arredi, patrimonio espositivo, archivi e documenti storici.
- C) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degli ospiti, dei visitatori.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo" di euro 50.000,00 per singolo volume/oggetto, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

#### Art. 3 - Condizioni particolari e rischi accessori

##### Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale – copertura automatica nuovi enti



A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale), la Società si impegna a ritenere garantito in eccedenza alla somma dei valori delle partite assicurate (Fabbricati più Patrimonio Mobiliare) un ulteriore importo complessivo pari al 20% della suddetta somma. Pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata del 20% e per la sola parte eccedente tale percentuale.

Entro il suddetto limite del 20% rientrano anche eventuali variazioni determinate dall'inserimento in garanzia di nuovi enti, per i quali non sussiste obbligo di notifica.

#### Art. 3.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi o dagli impianti automatici di estinzione allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

#### Art. 3.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino luogo di scarico autorizzato i residuati del sinistro, ivi compresi i rifiuti tossici e/o speciali con un intervento pari a al 10% dell'ammontare del danno.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero necessarie sostenute dall'Assicurato con carattere di necessità per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

#### Art. 3.4 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas, sostanze radioattive nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

#### Art. 3.5 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

#### Art. 3.6 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.



Art. 3.7 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o carri ferroviari.

Art. 3.8 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.9 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati.

Art. 3.10 – Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “Implosione” intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 3.11 – Fumo, gas e vapore

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore sviluppatosi e/o fuoriuscito in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatosi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 3.12 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;

II) da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;



– cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

b) subiti da:

– alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

– insegne od antenne e consimili installazioni esterne;

– enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;

– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

– serramenti, vetrate e lucernari in genere;

– lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

#### Art. 3.13 - Ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, ghiaccio, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività dell'assicurato.

#### Art. 3.14 – Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

a. da valanga e slavine;

b. ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;

c. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

d. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

e. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

#### Art. 3.15 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:



- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali;

#### Art. 3.16 – Acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, delle quali è necessario ricercare e riparare il guasto.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

#### Art. 3.17 – Spese di ricerca e riparazione guasti

In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di guasto o rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, la Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino delle parti di fabbricato.

#### Art. 3.18 – Intasamento di gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

#### Art. 3.19 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'art. "Limiti di indennizzo".



Art. 3.20 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- I. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- II. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.

Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

ESCLUSIONI:

La società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana,
- di estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 3.21 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;



- dei danni a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- dei danni agli beni la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

#### Art. 3.22 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetri speciali, collocati sia all'esterno che all'interno di tutti gli Enti assicurati a seguito di danno provocato da fatto accidentale, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato (comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro).

La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.

#### Art. 3.23 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2

(Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

#### Art. 3.24 - Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- a) fumi, gas, vapori;
- b) mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- d) colaggio e fuoriuscita di liquidi anche da sistemi automatici di estinzione.



Art. 3.25 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.26 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. All'Assicurato viene comunque riservata la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 3.27 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.28 - Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati", sono compresi, convenzionalmente, i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi controparte danneggiata in caso di ricostruzione degli enti danneggiati da eventuali sinistri in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 3.29 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche



Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 3.30 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 3.31 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta;

l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.32 – Onorari dei periti, architetti, ingegneri

La garanzia è prestata per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 3.33 - Colpa lieve

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa lieve dell'Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.34 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere, purché questi non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 3.35 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro



L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza pre-stima del danno, a condizione che:

- Non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.
- L'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

In caso di sinistro, il Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza per iscritto l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

#### Art. 3.36 – Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi

Gli arredi, i mobili, le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in uso, esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazione. Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.

#### Art. 3.37 – Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche

La Società risponde dei danni materiali e diretti di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni causati /connessi:

- da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- da eruzione vulcanica;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di smarrimento, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.3 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";



- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati;

- la Società non corrisponderà somma superiore all'60% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 20.000.000,00.

#### Art. 3.38– Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

### Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

#### Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

b) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

1. Fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L'obbligo di denunciare l'evento alle Autorità competenti viene meno per sinistri di attribuzione non dolosa il cui indennizzo ragionevolmente si stimi non superiore all'importo di Euro 5.000;
2. Non effettuare alcun lavoro di riparazione, salvo quelli di prima necessità tese a contenere il danno e/o a garantire la continuazione dell'attività, senza autorizzazione della Società;
3. Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, salvo diversa autorizzazione della Società, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi



o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

**I - Fabbricati** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

**II - Patrimonio Mobiliare** - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i Fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.

c. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

Oppure, a richiesta di una delle parti:



b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del Circondario di competenza.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art. 4.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.



#### Art. 4.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

**Art. 4.7 – Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

**Art. 4.8 – Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro**

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, o minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo:

	GARANZIA	FRANCHIGIA/SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO (Espresso in euro)
1)	Spese demolizione e sgombero		10% del danno subito fino alla concorrenza del valore di € 100.000,00
2)	Fenomeno elettrico	Euro 500,00	Euro 10.000,00 per sinistro
3)	Eventi atmosferici	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
4)	Ghiaccio / gelo	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
5)	Sovraccarico neve	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
6)	Acqua piovana	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
7)	Acqua condotta	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
8)	Spese ricerca e riparazione guasto e/o rottura per le garanzie di acqua condotta	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
9)	Intasamento di gronde e pluviali	Euro 500,00	
10)	Terrorismo Scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, ecc	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
11)	Inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, allagamenti	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
12)	Rottura cristalli	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
13)	Merci in refrigerazione	Euro 500,00	Euro 20.000,00 per sinistro
14)	Ricorso Terzi	Euro 500,00	Euro per sinistro 500.000,00
15)	Mancato inizio, interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi		10% del massimale Ricorso terzi
16)	Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti	Euro 500,00	Euro 10.000,00 per sinistro
17)	Anticipi sulla liquidazione del sinistro		50% dell'importo minimo di danno indennizzabile



18)	Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi		€ 10.000,00 per ciascuna ubicazione
19)	Terremoto,	1% della s.a.	60% delle somma assicurata per singola ubicazione, con il massimo di Euro 20.000.000,00
20)	Cose assicurate a condizioni speciali	Euro 500,00	€ 50.000,00 per oggetto
21)	Altri eventi non indicati in tabella, ma presenti in polizza	Euro 500,00	80% del danno per ricostruzione o sostituzione a nuovo ove non diversamente pattuito in polizza

**Art. 4.9 – Varianti e Clausola di salvaguardia**

È prevista la facoltà di ogni Amministrazione aderente, in corso di vigenza del proprio contratto derivato, di poter effettuare delle variazioni contrattuali al ricorrere dei casi stabiliti ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/2018 comma 1. Per quanto al comma 1 lettera e) l'importo della variazione è fissato nello stesso limite % di cui al comma 7 del medesimo articolo; oltre a ciò è sempre ammessa l'ulteriore facoltà di aumento o diminuzione sino al limite del 20% dell'importo del contratto di appalto derivato per ogni singola Asp ai sensi del comma 12 del medesimo articolo.

Data .....

La Società

Il Contraente

.....

.....

**Disposizione finale**

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il provvedimento di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data .....

La Società

Il Contraente.....

.....

**Dichiarazione**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro – esclusione –;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 3.1 - Deroga alla regola proporzionale – copertura nuovi enti

Art. 3.37 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Data .....



La Società

Il Contraente

**8 ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n.....del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. del..... , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute

**9 AUTORIZZAZIONE**

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore dell'Agenzia di....., in forma liberatoria per l'Appaltante.

Data .....

La Società

Il Contraente

